

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 96

Anno 42

19 agosto 2011

N. 132

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI SCANDIANO (REGGIO EMILIA)

COMUNE DI SCANDIANO (REGGIO EMILIA)

Esame ed approvazione delle modifiche dello statuto comunale al Titolo II Capo II relativo al Consiglio comunale

STATUTO

1. Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 03/10/1991 con deliberazione n. 114;
2. Modificato con deliberazione n. 17 del 12/03/1992;
3. Controllato dal CO.Re.CO. nella seduta del 14/04/1992 con atto prot. n. 2938/B
4. Modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 137 del 13/10/1994, n. 154 del 03/11/1994, risposta a richiesta di chiarimenti con delibera consiliare n.35 del 23/02/1995, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 13/03/1995 con atto Prot. n. 7605;
5. Modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 18/02/1997, controllata dal Co.Re.Co. nella seduta del 07/04/1997 con atto Prot. n. 97/008797;
6. Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 112 del 07/10/1997, risposta a richiesta di chiarimenti con delibera consiliare n. 130 del 10/11/1997, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 19/11/1997 al n. 97/0212636;
7. Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 185 del 14/12/2000; risposta a richiesta di chiarimenti con delibera consiliare n. 6 del 23/01/2001 controllata senza rilievi dal Co.RE.Co nella seduta del 07/02/2001 prat. N. 2000014379;
8. Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15/02/2001 al 17/03/2001 Rep. N. 228
9. Entra in vigore il 19/03/2001
10. Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 08/11/2005 e pubblicato all'Albo pretorio dal 21/11/2005 al 06/12/2005 nr Rep. 1201 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;;
11. E' entrato in vigore il 21/12/2005 dopo essere stato pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio.
12. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 31/05/2011 e pubblicato all'Albo pretorio on line dal 15/06/2011 al 15/07/2011 n. rep. 488 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
13. E' entrato in vigore il 16/07/2011 dopo essere stato pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I - Il Comune

- Art. 1 - Ente di autogoverno
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Il territorio, la sede, lo stemma e il gonfalone
- Art. 4 - (Abrogato)
- Art. 5 - Statuto e regolamenti

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - Gli organi

- Art. 6 - Gli organi del Comune

CAPO II - Il Consiglio comunale

- Art. 7 - Il Consiglio comunale
- Art. 7 bis - Prima seduta del Consiglio comunale
- Art. 7 ter - Presidente del Consiglio comunale
- Art. 8 - Commissioni consiliari
- Art. 8 bis - Commissione pari opportunità
- Art. 9 - Gruppi consiliari
- Art. 10 - Il Consigliere anziano
- Art. 11 - I Consiglieri comunali
- Art. 11 bis - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 12 - Competenze del Consiglio comunale
- Art. 12 bis - Linee programmatiche di mandato
- Art. 13 - Funzionamento e Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 13 bis - (Abrogato)

CAPO III - La Giunta comunale

- Art. 14 - Riserva di legge
- Art. 15 - Natura e funzioni della Giunta
- Art. 16 - Nomina e composizione della Giunta
- Art. 17 - Decadenza e sostituzione della Giunta
- Art. 18 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta
- Art. 19 - Funzionamento della Giunta
- Art. 20 - Competenze generali della Giunta
- Art. 21 - Competenze specifiche della Giunta
- Art. 22 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

CAPO IV - Il Sindaco

- Art. 23 - Il Sindaco
- Art. 24 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
- Art. 25 - Coordinamento degli interventi a favore delle

- persone handicappate e della popolazione più svantaggiata
- Art. 26 - Servizio di segreteria a favore degli utenti
 - Art. 27 - Il Vice Sindaco
 - Art. 28 - Deleghe del Sindaco
 - Art. 28 bis - Indennità e gettoni di presenza ai componenti degli organi di governo

TITOLO III - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - Uffici e servizi comunali

- Art. 29 - Organizzazione comunale e ordinamento degli uffici
- Art. 29 bis - (Abrogato)

CAPO II - II Segretario generale

- Art. 30 - Il Segretario Generale
- Art. 31 - Direzione generale
- Art. 31 bis - Organo di controllo interno
- Art. 31 ter - Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco.
- Art. 32 - La dirigenza
- Art. 33 - Copertura dei posti di dirigente
- Art. 34 - L'ufficio di direzione
- Art. 34 bis - (Abrogato)
- Art. 34 ter - Consulenze e collaborazioni esterne
- Art. 34 quater - (Abrogato)

CAPO III - La gestione dei servizi pubblici comunali

- Art. 34 quinquies - Norma transitoria
- Art. 35 - Servizi comunali
- Art. 36 - Gestione in economia
- Art. 37 - La concessione a terzi
- Art. 38 - Le aziende speciali
- Art. 39 - Le istituzioni
- Art. 40 - La società di capitali

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I - Convenzioni e consorzi

- Art. 41 - Convenzioni
- Art. 42 - Consorzi
- Art. 43 - Accordi di programma
- Art. 43 bis - Unione di comuni

CAPO II - Collaborazione e rapporti con gli altri Enti

- Art. 44 - (Abrogato)
- Art. 45 - (Abrogato)

Art. 46 - (Abrogato)

Art. 47 - (Abrogato)

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I Le forme di partecipazione

Art. 48 - Partecipazione

Art. 49 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

Art. 50 - Diritto di accesso e di informazione

Art. 51 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

Art. 52 - Informazione

Art. 53 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 53 bis - Consulta dell'immigrazione

CAPO II - L'azione popolare

Art. 54 - L'azione sostitutiva in giudizio

Art. 55 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

CAPO III - Referendum

Art. 56 - Potere di iniziativa

Art. 57 - Oggetto del referendum

Art. 58 - Procedimento

Art. 59 - Svolgimento del referendum

Art. 60 - Proclamazione del risultato

Art. 61 - Sospensione e revoca del referendum

Art. 62 - Comitato promotore

Art. 63 - Effetti del referendum

CAPO IV - Il Difensore civico

Art. 64 - Istituzione dell'ufficio

Art. 65 - Elezione

Art. 66 - Durata in carica, revoca e decadenza

Art. 67 - Funzioni

Art. 68 - Modalità di intervento

Art. 69 - Adempimenti dell'Amministrazione

Art. 70 - Rapporti con il Consiglio

Art. 71 - Mezzi e prerogative

Art. 72 - Trattamento economico

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I - Principi generali

Art. 73 - (Abrogato)

Art. 74 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva

Art. 75 - (Abrogato)

Art. 76 - (Abrogato)

Art. 77 - Attività contrattuale

CAPO II - Gestione finanziaria

- Art. 78 -Assetto organizzativo per la gestione finanziaria
- Art. 79 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale
- Art. 80 - (Abrogato)
- Art. 81 - (Abrogato)

CAPO III - Revisione economico-finanziaria

- Art. 82 - (Abrogato)
- Art. 83 - (Abrogato)
- Art. 84 - (Abrogato)
- Art. 85 - (Abrogato)

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme transitorie e finali

- Art. 86 - Adozione dei regolamenti
- Art. 87 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

Il Comune

ART. 1 - ENTE DI AUTOGOVERNO

1. Il Comune di Scandiano é l'ente di autogoverno della Comunità locale della quale ha la rappresentanza generale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile sociale ed economico con gli istituti di cui al presente statuto in particolare mediante gli strumenti della programmazione economica, della collaborazione con gli altri Enti Locali presenti nel territorio, del coordinamento con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nelle materie di interesse comune, della partecipazione e della consultazione dei cittadini singoli e associati, della pubblicità, trasparenza efficacia e legalità dell'azione politica e amministrativa, dell'imparzialità delle decisioni, della semplificazione delle procedure, della motivazione degli atti.
2. Il Comune di Scandiano ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria, operando nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 2 - FUNZIONI

1. Il Comune di Scandiano, nella cura degli interessi della Comunità amministrata, é Ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale.
2. Il Comune é titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà. Lo stesso principio ispira il Comune nello svolgimento delle sue funzioni attraverso le attività, la partecipazione e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale e/o economica.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico per quanto di propria competenza.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune opera per:
 - a) garantire l'espressione e favorire lo sviluppo etico e il radicamento nei cittadini dei valori di pace, libertà,

democrazia solidarietà e partecipazione come previsto dalla Carta Costituzionale e di tutti quelli che ne costituiscono accrescimento positivo della personalità quali individui e quali membri della collettività, al fine di realizzare la pari dignità di tutti i residenti e la tutela dei loro diritti fondamentali;

- b) favorire l'armonico sviluppo civile e sociale e il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali della Comunità locale con iniziative e incentivi che favoriscano la massima occupazione e la valorizzazione delle capacità professionali di lavoratori e imprenditori, espresse anche nelle loro forme associative;
- c) tendere ad assicurare con adeguati interventi una elevata qualità della vita ai cittadini e ai residenti, con particolare attenzione ai più deboli ed alle persone handicappate nell'ambito della legge 5/2/1992 n. 104;
- d) tutelare e valorizzare le risorse culturali della tradizione locale, quelle ambientali e naturali del territorio e il patrimonio monumentale, storico e artistico che costituiscono beni essenziali della Comunità;
- e) confermare la propria partecipazione al processo dell'integrazione e della cooperazione fra i popoli mediante gemellaggi anche attraverso appositi comitati di nomina consiliare collaborazioni e accordi per esperienze comuni con gli Enti Locali di altri Paesi;
- f) riconoscere il valore delle espressioni religiose e delle diverse realtà etniche e culturali presenti nel territorio, favorendone l'espressione e la partecipazione, promuovere e realizzare una politica dell'accoglienza e dei diritti per gli stranieri immigrati e rifugiati politici in collaborazione con enti, associazioni e volontari operanti nell'ambito del territorio comunale;
- g) riconoscere il valore della aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo e il volontariato culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale;
- h) riconoscere il valore etico e sociale della famiglia come individuata nella legislazione italiana, assicurando sostegno alla corresponsabilità della famiglia nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- i) tutelare il diritto alla salute ed attuare idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente, alla tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia;
- l) promuovere la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna assicurando la rappresentanza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta, delle Commissioni Consiliari, della Commissioni tecnico-consultive e degli organi

collegiali degli enti, aziende ed istituzioni, partecipati, controllati o dipendenti dal Comune almeno in misura non inferiore ad un componente.

ART. 3 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMMA E IL GONFALONE

1. Il territorio del Comune ha un estensione di 49 Km² ed è costituito dalle seguenti frazioni: Arceto, Bosco, Cacciola, Cà de Caroli, Chiozza, Fellegara, Jano, Pratissolo, Rondinara, S. Ruffino, Ventoso.
2. E' confinante con il territorio dei seguenti comuni: Reggio Emilia, Albinea, Viano, Castellarano, Casalgrande.
3. La sede del Comune è posta nel capoluogo di Scandiano nel palazzo civico sito in Via Vallisneri n. 6.
4. Le adunanze degli organi istituzionali collegiali si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi, a condizione che il Presidente ne dia informazione alla popolazione con idonei mezzi.
5. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma in uso, che è costituito nel corpo da scala dorata in campo azzurro a posta a mo' di banda centrata e arenata montante da destra a sinistra. Lo scudo è sormontato da aquila con ali spiegate e capo volto a destra: il tutto è sormontato da corona marchionale contornato da svolazzo con il motto "Proxima coelo nunquam infidelis".
6. Nelle cerimonie e nella altre pubbliche ricorrenze può esibire il gonfalone comunale nella foggia in uso, consistente in un drappo bianco di seta con frange dorate nel quale è rappresentato lo stemma - sopra -descritto circondato da rami di alloro e fregi rossi e sovrastato dalla scritta "Comune di Scandiano".
7. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 4 - (Abrogato)

ART. 5 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale del Comune e ne garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalla Legge; ad esso debbono conformarsi tutti gli atti del Comune.
2. I Regolamenti, sia quelli di competenza del Consiglio che quelli di competenza della Giunta, costituiscono atti fondamentali del

Comune.

3. La potestà regolamentare é esercitata secondo i principi e le disposizioni fissati dalla legge e dallo statuto.
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti. Per i regolamenti in vigore che non indicano l'applicazione della sanzione amministrativa provvede il Consiglio Comunale con apposito atto.

TITOLO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

Gli organi

ART. 6 - GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Gli organi istituzionali del Comune sono il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
2. (Abrogato)
3. E' infine organo ausiliario dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Collegio dei Revisori.

CAPO II

Il Consiglio comunale

ART. 7 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dotato di autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, adottato dal Consiglio comunale a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio nonchè quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.
3. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, il Vice - Presidente, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capi gruppo e il Consigliere anziano.

ART. 7 bis - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, e fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Vice- Presidente.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
4. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neoeletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-sindaco.

ART. 7 ter - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La Presidenza del Consiglio comunale è assunta dal Presidente eletto nel corso della prima seduta a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Con le stesse modalità si procede alla nomina del Vice-Presidente.
Il Presidente del Consiglio comunale e il Vice-Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Presidente del Consiglio sono assolte dal Vice-Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'Assemblea elettiva.
4. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale.
In particolare spetta al Presidente:
 - a) la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale;
 - b) la spedizione degli avvisi di convocazione nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
 - c) la convocazione e la presidenza della Conferenza dei Capi gruppo consiliari;
 - d) la convocazione e la presidenza della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
6. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei

Consiglieri, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza. Informa tempestivamente il Consiglio comunale relativamente alle deliberazioni annullate dal Comitato Regionale di Controllo.

7. Il Presidente del Consiglio rende pubblico, ogni anno, il numero delle presenze di ciascun Consigliere alle sedute del Consiglio Comunale.

ART. 8 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, costituisce nel proprio seno le Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti esaminano le materie di propria competenza e formalizzano il lavoro svolto mediante un verbale conclusivo, inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione. Le Commissioni esprimono pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta.
3. Su proposta del Sindaco o della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un numero di Consiglieri stabilito dal Regolamento delle Commissioni Consiliari in misura non superiore a un quarto dei Consiglieri assegnati arrotondati all'unità inferiore, il Consiglio comunale può costituire Commissioni consiliari temporanee straordinarie di studio ovvero di inchiesta che operano con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento comunale per il funzionamento delle Commissioni consiliari e dalla Deliberazione costitutiva.
4. Le Commissioni consiliari sono presiedute da un Consigliere Comunale. Per la Commissione esercitante le funzioni di controllo e di garanzia e per le Commissioni consiliari di inchiesta la Presidenza è attribuita ad un Consigliere comunale appartenente ai Gruppi di opposizione.
5. Ciascun Gruppo consiliare è rappresentato proporzionalmente in ogni Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del Gruppo nel Consiglio. Il numero minimo dei componenti della Commissione è pari al numero dei Gruppi costituiti nel Consiglio.
6. Apposito Regolamento, adottato dal Consiglio comunale a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determina il numero delle Commissioni consiliari, la loro competenza e poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, i rapporti con il Sindaco e con gli Assessori.
7. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti da Regolamento.

ART. 8 bis - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Consiglio Comunale nomina all'inizio del mandato la Commissione delle Pari opportunità .Il Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento di tale Commissione.

ART. 9 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi Consiliari esprimono un Capogruppo che esercita i poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo Consiliari è presieduta dal Presidente dell'assemblea o di chi ne fa le veci esercitando le competenze attribuitele e disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. (Abrogato)

ART. 10 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73, comma 6, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
2. Il Consigliere anziano presiede e convoca le sedute del Consiglio comunale in caso di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice-Presidente.

ART. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento, sono titolari:
 - a) del diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende e istituzioni dipendenti, informazioni e copie di atti preparatori in essi richiamati, con esenzione di spese. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto su notizie, informazioni ed atti ricevuti, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, con particolare riferimento al diritto di tutela della riservatezza delle persone;
 - b) del diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale;
 - c) del diritto di presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni ed ogni altra istanza di carattere ispettivo. Le interrogazioni, mozioni, le interpellanze e le istanze

devono essere presentate al protocollo generale, precisando l'oggetto della richiesta. Le risposte devono essere fornite entro 30 gg. per iscritto o in seduta consiliare, secondo le modalità indicate nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo e rappresentano la popolazione, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati.
4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi o pronunciando voto contrario alla proposta di deliberazione.
5. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco qualora siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.
6. Ogni anno sarà reso pubblico il numero delle presenze di ciascun Consigliere alle sedute del Consiglio Comunale.
7. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a sei sedute consecutive del Consiglio Comunale (siano esse ordinarie o straordinarie). Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal Consigliere. La decadenza è formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine il Consiglio Comunale esamina e infine, tenuto conto delle cause giustificative, formalizza l'eventuale decadenza provvedendo alla surrogazione del consigliere.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto e devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
9. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo generale del Comune.
- 9 bis.- Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed

assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

- 10 Il Consigliere ha diritto a ricevere un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e alle Commissioni Consiliari. Al Consigliere interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, secondo le modalità fissate dal Regolamento Consiliare e ai sensi di Legge.

ART. 11 bis - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Entro 15 gg. dalla data ultima di presentazione delle candidature, le liste e i singoli candidati alla carica di Sindaco e Consigliere, devono presentare presso il Segretario dell'Ente la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste.
2. Le dichiarazioni verranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.
3. Entro 6 mesi dalla seduta di convalida degli eletti, le liste e tutti i candidati collegati presentano al Segretario Generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale, che saranno rese pubbliche a cura del Presidente dell'assemblea.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le competenze del Consiglio Comunale riguardano gli atti fondamentali del Comune, sono previste dalla Legge e non possono essere delegate ad altri organi comunali.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il collegio dei revisori dei conti.
3. Determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

ART. 12 bis - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del proprio insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il documento così presentato è esaminato, discusso e approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con voto palese assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, apportando ad esse eventuali adeguamenti.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi, articolati e sviluppati dal Regolamento del Consiglio Comunale:
 - della regolarità della convocazione della riunione;
 - della pubblicità delle sedute tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
 - dell'attività delle commissioni;
 - del rispetto dei diritti dei Consiglieri con particolare riferimento alla presentazione ed alla discussione delle proposte ed alla garanzia della partecipazione delle minoranze;
 - del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.
3. Le deliberazioni del Consiglio, in originale, sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

ART. 13 bis - (Abrogato)

CAPO III
La Giunta comunale

ART. 14 - RISERVA DI LEGGE

1. La legge e il presente Statuto stabiliscono le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero massimo degli assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
2. Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

ART. 15 - NATURA E FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune, esercita le funzioni conferite dalla legge e dallo Statuto ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel rispetto del principio della separazione tra attività politica (d'indirizzo e di controllo esercitata dagli organi di governo) e attività gestionale (esercitata dai dirigenti).

ART. 16 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero *massimo di sette* assessori da lui nominati, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco, su nomina del Sindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere comunale.
3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Essi percepiscono un'indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge.

ART. 17 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La Giunta decade nei casi previsti dalla legge.
3. La mozione di sfiducia, causa di decadenza, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e, nel calcolo dei due quinti dei consiglieri, non deve essere, compreso il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia deve essere espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e determina, se approvata, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 18 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di legge.
2. Le dimissioni dell'assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco ed hanno effetto immediatamente.

3. La revoca dalla carica di assessore è disposta dal Sindaco in forma scritta e motivata ed è notificata alla persona interessata.
4. Il Sindaco è tenuto ad informare il consiglio di ogni cambiamento intervenuto nella compagine di Giunta entro dieci giorni dal suo verificarsi. Ove non sia possibile rispettare tale termine per problemi connessi alla convocazione del consiglio, il Sindaco ne dà informazione scritta ad ogni consigliere entro cinque giorni dal cambiamento.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta é collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo quanto disposto dal successivo articolo 28.
2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.
3. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti, ivi computando il Sindaco.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire, con funzioni consultive, dipendenti comunali, presidenti delle Commissioni Consiliari, i rappresentanti degli organismi di emanazione o di partecipazione del Comune, ovvero anche esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.
6. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.
7. Le delibere della Giunta Comunale, in originale, sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
8. Ai componenti la Giunta Comunale è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti e, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.
9. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

ART. 20 - COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle

competenze (previste dalle leggi o dal presente statuto), del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Ha competenza in merito agli atti normativi (o amministrativi di carattere generale), alla definizione degli obiettivi e all'assegnazione delle risorse per il loro conseguimento.

2. Gli assessori forniscono ai dirigenti le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'Ente.

ART. 21 - COMPETENZE SPECIFICHE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale esercita le competenze specifiche attribuitele dalla Legge; compete, in particolare, alla Giunta, salvo quanto attribuito al Segretario comunale ed ai dirigenti dalla legge e dallo statuto:
 - a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
 - b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
 - c) adeguare le tariffe dei tributi e dei prezzi dei servizi;
 - d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
 - e) (Abrogato)
 - f) deliberare in materia di costituzione in giudizio, di liti, di rinunzie e di transazioni;
 - g) formulare direttive ed indirizzi di natura generale ai dirigenti comunali per l'esercizio di specifiche attività, quali la concessione di contributi, l'organizzazione di manifestazioni, il conferimento di incarichi, la nomina di commissioni od altre materie indicate nel Piano esecutivo di gestione.
 - h) approvare gli accordi di contrattazione decentrata e deliberare in ordine ad assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
 - i) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai dirigenti.
 - l) adottare tutti i regolamenti attinenti all'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente ed in particolare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Statuto.

2. La legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

ART. 22 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendole alla ratifica consiliare, previa iscrizione all'ordine del giorno, nei termini di legge.
2. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

CAPO IV Il Sindaco

ART. 23 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco quale Capo del governo locale esercita le competenze attribuitegli dalla Legge e in particolare:
 - a) rappresenta il Comune.
L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile al Direttore generale e a ciascun Dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato. La delega può anche essere di natura generale per un determinato numero di anni o per l'intera durata del mandato.
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nei termini di legge;
 - d) convoca i comizi per i referendum consultivi, abrogativi e propositivi;

- e) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - f) coordina, riorganizza e modifica secondo la legge gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, sentite le istanze di partecipazione e la conferenza dei Capigruppo, nonché con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate;
 - g) sovrintende al corpo di polizia municipale;
 - h) rilascia tutti i provvedimenti che la legge espressamente a lui attribuisce e che non rientrano, quindi, nella sfera gestionale dei dirigenti;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o ad alta specializzazione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale secondo le modalità e i criteri stabiliti, dagli artt. 109 e 110 del d.lgs. 267/2000 dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'Amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze.
- 1) (Abrogato)
4. Il Sindaco, nelle sue attribuzioni organizzative:
- a) partecipa alla conferenza dei Capigruppo;
 - b) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco ad esclusione di quelle di natura esclusivamente personale;
 - c) può delegare particolari, specifiche attribuzioni per materie ben definite ai singoli assessori;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e di protezione civile;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatigli dalla legge. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene,

edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui sopra.

6. Il distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
8. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del proprio insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
9. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.

ART. 24 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci, ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di commissario.

ART. 25 - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE E DELLA POPOLAZIONE PIU' SVANTAGGIATA

1. Al fine di conseguire ,ai sensi dell'art. 40 1° comma, della legge 5/02/1992 n 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate e della popolazione più svantaggiata, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti nel territorio. La presidenza può essere delegata all'Assessore o al dirigente del settore.

ART. 26 - SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEGLI UTENTI

1. Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate e più svantaggiate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

ART. 27 - IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i membri della Giunta.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge
3. In caso di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore appositamente delegato dal Sindaco.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni a quest'ultimo attribuite dalla legge nei servizi di competenza statale, compresa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 28 - DELEGHE DEL SINDACO

1. Oltre ad avere la facoltà di conferire ad un Assessore la speciale delega vicaria di cui al precedente articolo, il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni che attengono a materie definite ed omogenee secondo l'assetto organizzativo vigente, fermo restando il principio di legge per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti.
2. Gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzione e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

ART. 28 bis - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO.

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale hanno diritto all'indennità di funzione mentre i consiglieri hanno diritto a percepire gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni di commissioni, alle conferenze dei capigruppo e consigli.
2. A richiesta il Consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, ai sensi di legge e con le modalità indicate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III**PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI****CAPO I****Uffici e servizi comunali****ART. 29 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

1. Le competenze di indirizzo e controllo attribuite agli amministratori sono distinte da quelle di gestione, assegnate dalla legge ai dirigenti che, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono ed attuano gli obiettivi e i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati. Tali compiti gestionali sono correlati agli incarichi ricevuti, in base alla configurazione organizzativa dell'Ente e ai prodotti - servizi erogati, oltre che alle funzioni agli stessi attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, o agli stessi delegate dal Sindaco. L'attività dei dirigenti preposti all'esercizio delle diverse competenze gestionali è coordinata da sistemi di informazione e di controllo, con modalità che il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede espressamente.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali

- criteri e principi, i dirigenti ed i responsabili di servizio, coordinati dal Segretario generale o dal Direttore generale se nominato, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con razionalità economica anche secondo criteri di mobilità interna e di interscambiabilità di funzioni.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi é costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi comunali. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, servizi e uffici comunali.
 4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale é impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali su proposta dell'Ufficio di Direzione; persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
 5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
 6. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali nell'ambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti. Per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente promuove consultazioni con le rappresentanze sindacali.
 - 7 Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dal grado della loro autonomia decisionale ed operativa.
 8. Il Comune assicura ai propri dipendenti l'assistenza in sede processuale per atti e fatti connessi all'adempimento dei doveri d'ufficio, in esecuzione delle norme vigenti.
 9. La struttura organizzativa del Comune si articola in:
 - a) settori, ai quali sono preposti i dirigenti;
 - b) servizi, ai quali sono preposti responsabili di servizio;
 - c) unità operative complesse e semplici, alle quali sono preposti responsabili di unità operative.

10. Il Consiglio Comunale integra i criteri generali dettati nel presente articolo dello Statuto che dovranno essere rispettati nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di competenza della Giunta Comunale.

ART. 29 bis - (Abrogato)

CAPO II
Il Segretario generale

ART. 30 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario comunale generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui viene nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato un Direttore Generale.
2. Il Segretario comunale generale, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli in base alle previsioni di Legge, Statuto, e Regolamento, o conferitagli direttamente dal Sindaco.
3. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Comunale, ne assume le funzioni il Vice-Segretario. Nel caso in cui il Comune, per qualsiasi motivo, non abbia in servizio il vice segretario, le funzioni vicarie del Segretario Comunale sono esercitate dal Direttore generale o da un dirigente di settore in possesso dei requisiti per partecipare al concorso di Segretario Comunale, designato dal Sindaco, dirigente che cumula, comunque, tali funzioni con quelle proprie dell'incarico dirigenziale conferitogli.
4. (Abrogato)

ART. 31 DIREZIONE GENERALE

1. E' istituita la funzione di Direttore Generale. Oltre ai compiti previsti dalla legge il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni :
 - a) il coordinamento ed il raccordo tra le strategie generali degli organi di governo dell'Ente e l'attività gestionale dei dirigenti ;
 - b) assicurare la traduzione dei programmi dell'Amministrazione in obiettivi dei settori e dei servizi, rapportandosi con i dirigenti dell'Ente ;
 - c) presiedere alla elaborazione di azioni formative e processi organizzativi tendenti a migliorare la funzionalità dell'ente ;
 - d) monitorare l'attuazione dei progetti con particolare riferimento anche alla attuazione degli investimenti programmati ;
 - e) trasmettere ai Dirigenti specifici indirizzi e disposizioni della Giunta sul raggiungimento degli obiettivi affidati ai Dirigenti;
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti dell'ente , ad eccezione del Segretario Generale, rispondono direttamente al Direttore Generale. Questi assicurerà l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, verificando la loro esecuzione sollecitata da parte del Dirigente di Settore o dal Responsabile del servizio competente. Risolve i conflitti di competenza che insorgono fra i dirigenti. Esercita nei confronti di questi ultimi il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e quello di avocazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza, da specificare nel provvedimento di avocazione.
3. Il Sindaco, prima della nomina del Direttore Generale, comunica alla commissione consiliare i criteri che lo hanno orientato nella scelta, con particolare riferimento ai requisiti professionali ai parametri per la determinazione della retribuzione e alle modalità di individuazione del Direttore.
4. La nomina del Direttore Generale è effettuata dal Sindaco, previa delibera della Giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

ART. 31 bis - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. E' istituito l'organo di controllo interno, il quale esercita un controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, volto al perfezionamento dell'attività amministrativa in termini di efficacia ed efficienza, nonché di economicità nell'operare.
2. L'organo di controllo interno opera in autonomia, ha accesso ai

documenti amministrativi, può richiedere informazioni alle strutture organizzative dell'ente, alle aziende ed enti dipendenti dal Comune.

3. Ruoli e compiti di questo organo sono definiti dal regolamento di Contabilità.

ART. 31 ter - UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO.

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuiti dalla Legge al Sindaco, può essere costituito, nei termini previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un ufficio posto alle sue dipendenze, costituito da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

ART. 32 - LA DIRIGENZA

1. I dirigenti organizzano e dirigono i settori comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili.
2. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi istituzionali, controfirmano proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi istituzionali, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Effettuano altresì attività formativa e di ricerca. Su ogni proposta di deliberazione presentata alla Giunta comunale o al Consiglio, i dirigenti esprimono il parere di regolarità tecnica di competenza; la proposta è altresì corredata del parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata: i pareri sono inseriti nella deliberazione, mediante espresso richiamo. Tali pareri non sono richiesti per le proposte di delibere che sono atti di indirizzo.
3. (Abrogato)

4. (Abrogato)
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)
7. (Abrogato)
8. (Abrogato)
9. (Abrogato)
10. Al dirigente è attribuita, ai sensi di legge e secondo la disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, completa autonomia di decisione e di scelta nell'utilizzazione delle risorse assegnate al proprio bilancio annuale di settore e nel rispetto del piano esecutivo di gestione, approvato dall'organo di governo.

ART. 33 - COPERTURA DEI POSTI DI DIRIGENTI

1. I posti vacanti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)

ART. 34 - L'UFFICIO DI DIREZIONE

1. L'Ufficio di direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è costituito da tutti i dirigenti dipendenti dal Comune e dal Segretario Generale. L'Ufficio di Direzione coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente nonché della gestione organizzativa del Personale, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. Propone i programmi di aggiornamento per tutto il personale al fine di perseguire il miglior utilizzo delle professionalità per l'efficacia e l'efficienza del funzionamento dei servizi e degli uffici. L'Ufficio di Direzione definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente articolo. Trasmette al Sindaco osservazioni e proposte in ordine al bilancio, ai regolamenti comunali, a progetti di notevole rilievo per l'Amministrazione comunale. I momenti di raccordo con la direzione politica dell'Ente potranno essere fissati tramite audizioni da parte della Giunta comunale e/o degli assessori, con modalità previste dal regolamento. L'Ufficio di Direzione si riunisce almeno una volta ogni quindici giorni ed

in ogni occasione in cui il Direttore Generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti e del Sindaco, ne constati la necessità.

2. (Abrogato)
3. (Abrogato)

ART. 34 bis - (Abrogato)

ART. 34 ter - CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collaborazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.

ART. 34 quater - (Abrogato)

CAPO III

La gestione dei servizi pubblici comunali

ART. 34 quinquies - NORMA TRANSITORIA

La disciplina dei servizi pubblici comunali sarà approvata in seguito all'emanazione delle nuove norme nazionali che disciplineranno la materia. Fino ad allora rimangono in vigore gli articoli che seguono.

ART. 35 - SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti,

previa opportuna valutazione comparativa delle alternative, ispirando la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.

3. I Servizi la cui gestione é riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e collaborazione.

ART. 36 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio comunale stabilisce, tramite regolamento, le finalità e le modalità di svolgimento, di fruizione dei cittadini e la loro partecipazione economica.

ART. 37 - LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale nel Regolamento dei contratti, in conformità a quanto previsto dalla legge, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 38 - LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale é effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienze e

- competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per
5. Il Sindaco, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Comunale, revoca con motivazione il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina successori.
 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
 7. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
 8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio .

ART. 39 - LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione é stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina, la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio di amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni é stabilito dal presente statuto nonché dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
7. Il regolamento di cui al precedente quinto comma, determina,

- altresi, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione gestionale della istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato di regola a seguito di pubblico concorso. Per la copertura del posto si può anche fare ricorso a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dal regolamento per la copertura del posto.
 9. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
 10. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
 11. Il collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 40 - LE SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni e di Società a Responsabilità limitata secondo la legge.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. In presenza di servizi di interesse pluricomunale, alle società partecipano i Comuni che fruiscono del servizio nonché, ove queste vi abbiano interesse, le province e le Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto é stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tale nomine al Sindaco.
5. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare per raggiungere finalità di rilievo a favore della popolazione amministrata a società di capitale anche non avente prevalente capitale pubblico locale, e secondo la legge.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO I FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 41 - CONVENZIONI E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può istituire associazioni intercomunali, stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 42 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio. Lo stesso consorzio può provvedere alla gestione di più servizi

ART. 43 - ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1 Il Comune può, ai sensi di legge, promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le modalità di assunzione ed il funzionamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.

ART 43 bis - UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune di Scandiano può partecipare ad unioni con altri comuni per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione di comuni sono determinati ai sensi di legge.

CAPO II**COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

ART. 44 - (Abrogato)

ART. 45 (Abrogato)

ART. 46 (Abrogato)

ART. 47 - (Abrogato)

TITOLO V**PARTECIPAZIONE POPOLARE****CAPO I****Le forme di partecipazione****ART. 48 - PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune garantisce promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, per facilitarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può promuovere su questioni di particolare rilievo territoriale o settoriale, assemblee e altri strumenti di consultazione della popolazione con preventiva informazione ai capigruppo consiliari allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

ART. 49 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali e sportive, riconoscendoli quali interlocutori privilegiati, per le materie di competenza, nelle scelte programmate che e nella loro concreta attuazione.
2. Il regolamento disciplina l'istituzione di un Albo dove vengono iscritti le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.
3. Alle associazioni e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal Regolamento:
 - a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
 - b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
 - c) accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento;
 - d) possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita convenzione, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al punto "c";
 - e) motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.

ART. 50 - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2. Nel regolamento di cui al comma precedente saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

ART. 51 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Con apposito regolamento é assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti amministrativi ed é disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonchè degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
4. Il regolamento inoltre:
 - a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
 - b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge;
 - c) detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente art. 50;
 - d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale;
 - e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

ART. 52 - INFORMAZIONI

1. Il Regolamento di cui all'articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonchè sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune é in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune.

ART. 53 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Cittadini singoli e associati possono presentare agli organi del comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Agli effetti del precedente comma, si intende:
 - a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
 - b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
 - c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di elettori chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.
3. L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte, senza addebito di spese.
4. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate e riferite a problemi di rilevanza locale.
5. Agli elettori in numero non inferiore a 150 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.
6. Qualora l'organo interessato, sia il Sindaco, lo stesso dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
7. Qualora gli organi interessati siano la Giunta o il Consiglio, le richieste saranno prese in esame entro 60 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi alla decisione verranno comunicate le ragioni dell'eventuale rigetto mediante notifica o affissione all'Albo Pretorio.

ART. 53 bis - CONSULTA DELL'IMMIGRAZIONE

Per dare alla popolazione straniera residente nel Comune la possibilità di integrarsi positivamente nella vita pubblica cittadina tutelando la presenza delle numerose etnie, l'Amministrazione Comunale provvederà alla costituzione di una consulta dell'immigrazione, da nominare con apposito regolamento. La consulta si riunirà periodicamente e potrà essere convocata dal Presidente del Consiglio Comunale almeno una volta l'anno nella seduta del Consiglio, nella quale un rappresentante della medesima relazionerà sulle principali tematiche emerse negli incontri.

CAPO II
L'azione popolare

ART. 54 - L'AZIONE SOSTITUTIVA IN GIUDIZIO

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio presso qualunque ordine di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, é tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine é in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto della azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. Le spese di giudizio, in caso di soccombenza, sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 55 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, mediante la preventiva notifica della proposta di provvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
2. Tale regolamento indicherà altresì le modalità per la partecipazione dei portatori di interessi diffusi.
3. In conformità alla legge, é sottratta alla partecipazione anzidetta l'attività del Comune diretta alla emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:
 - a) atti normativi;
 - b) atti amministrativi generali;
 - c) atti di pianificazione e di programmazione;
 - d) atti di natura tributaria e tariffaria.

CAPO III
Referendum

ART. 56 - POTERE DI INIZIATIVA

1. Il referendum, che può avere carattere propositivo, abrogativo e consultivo é rivolto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità civica e l'attività degli organi comunali.
2. E' indetto referendum su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale quando lo richiedano almeno il 7% degli elettori o il Consiglio comunale con votazione favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Apposito Regolamento disciplina le modalità di attuazione dei singoli tipi di referendum.

ART. 57 - OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Non é ammesso referendum in materia di:
 - a) Statuto e Regolamento del Consiglio
 - b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
 - d) attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
 - e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) tutela delle minoranze etniche o religiose;
 - g) igiene e polizia locale;
 - h) piani territoriali urbanistici e commerciali, nonché tutti gli atti di pianificazione e programmazione che rivestono carattere generale;
 - i) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio.
2. L'indizione di un referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvi i casi in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata, cioè con voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati in carica, non sia di contrario avviso.

ART. 58 - PROCEDIMENTO

1. La Commissione di garanzia giudica sulla ammissibilità del referendum nonché sulla correttezza della formulazione del

- quesito referendario e, nei termini previsti dal Regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme.
2. La Commissione di garanzia, su richiesta del comitato promotore, si pronuncia sulla ammissibilità e sulla correttezza alla formulazione del quesito referendario in via preventiva, prima dell'inizio della raccolta delle firme, nei termini di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
 3. Il Regolamento di partecipazione determina la composizione ed i poteri della Commissione di Garanzia.
 4. Il Sindaco indice il Referendum entro 60 giorni dalla comunicazione del giudizio finale di ammissibilità.
 5. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto il richiedente, ovvero dal giudice di Pace, dal Sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

ART. 59 - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è indetto fra il 1° aprile e il 10 giugno e fra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno e non può avere luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali.
2. Hanno diritto di chiedere e di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scandiano e i cittadini esteri residenti o dimoranti nel territorio Comunale da almeno 1 anno e che abbiano dichiarato il loro domicilio all'anagrafe Comunale. Per l'esclusione dal voto di questi ultimi valgono le stesse norme vigenti per i cittadini italiani.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Ogni anno può tenersi una sola consultazione referendaria avente per oggetto anche più quesiti referendari.

ART. 60 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

1. La commissione dei garanti verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato.

ART. 61 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di Garanzia, sospende o revoca il referendum e ne informa il Comitato promotore quando:
 - a) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o

- manchino 2 mesi al suo scioglimento;
- b) sia stata accolta dall'amministrazione comunale la proposta referendaria;
 - c) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria.

ART. 62 - COMITATO PROMOTORE

1. Il Comitato promotore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
2. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione dei Garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum.
3. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

ART. 63 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO IV Il Difensore civico

ART. 64 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non é sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed é tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Consiglio Comunale può valutare, previa convenzione con altri Comuni, che il difensore civico possa assolvere le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni aderenti all'intesa. La convenzione regola le modalità di nomina del difensore civico ed i rapporti tra i vari comuni che hanno aderito alla convenzione.

ART. 65 - ELEZIONE

1. Il Difensore civico é eletto con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a scrutinio segreto e col voto favorevole dei

- due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Per accedere all'ufficio é prescritto il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale; la scelta avviene fra persone che, per doti di moralità, preparazione, cultura ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
 3. L'incarico di Difensore civico é incompatibile con ogni altra carica o impiego di natura pubblica e non può essere attribuito a chi sia stato candidato in occasione delle ultime elezioni comunali.
 4. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
 5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
 6. Prima di assumere le funzioni, l'eletto deve prestare, dinanzi al Consiglio Comunale, il giuramento di adempiere il mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

ART. 66 - DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere confermato per una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a scrutinio segreto col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza é pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

ART. 67 - FUNZIONI

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli enti, le aziende e le istituzioni da essa dipendenti per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati
2. Nello svolgimento della sua attività, il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa in presenza di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Esercita, altresì, le funzioni di controllo sulle deliberazioni della Giunta e dal Consiglio nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.

ART. 68 - MODALITA' DI INTERVENTO

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione Comunale o presso enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorso il termine di trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Questi può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Direttore Generale, al Segretario Generale ed al Responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può effettuare l'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame, il Difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al soggetto interessato e, per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.
4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti,

copia degli atti e documenti nonché tutte le notizie connesse alle questioni trattate, senza i limiti imposti dal segreto d'ufficio in riferimento al precedente articolo ed è tenuto a segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il Difensore civico è tenuto alla riservatezza delle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.
6. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 69 - ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale e gli enti, aziende o istituzioni da essa dipendenti sono tenuti ad inserire nei propri provvedimenti una specifica motivazione nel caso di dissenso dai suggerimenti formulati dal Difensore civico, in corso di procedimento.
2. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di intervenire nei confronti dei dirigenti o funzionari i quali, benché sollecitati dal Difensore civico, omettano, rifiutino o ritardino, senza giustificati motivi, atti del loro ufficio.

ART. 70 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio entro 60 giorni dalla sua presentazione e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

ART. 71 - MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

ART. 72 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto per il caso

di trasferte, adeguatamente documentate, al di fuori del territorio comunale nelle misure stabilite dalla legislazione vigente per i revisori dei conti.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I Principi Generali

ART. 73 (Abrogato)

ART. 74 - AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTÀ IMPOSITIVA

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

ART. 75 (Abrogato)

ART. 76 - (Abrogato)

ART. 77 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. I dirigenti preposti alle singole unità organizzative, nei limiti stabiliti dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento delle forniture e servizi in economia, sono pienamente responsabili dell'attività contrattuale di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei contratti, rappresentano legalmente il Comune e, nell'ambito dei principi e delle norme vigenti, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa atta a semplificare ed accelerare le procedure contrattuali.

4. (Abrogato)
5. La determinazione a contrattare deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO II

Gestione Finanziaria

ART. 78 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, adottano atti di indirizzo e contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impegnare nella realizzazione delle iniziative.
2. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

ART. 79 - BILANCIO DI PREVISIONE E PREVISIONE PLURIENNALE

1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 80 - (Abrogato)

ART. 81 - (Abrogato)

CAPO III
Revisione economico-finanziaria

ART. 82 - (Abrogato)

ART. 83 - (Abrogato)

-ART. 84 - (Abrogato)

ART. 85 - (Abrogato)

-TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
Norme transitorie e finali

ART. 86 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Sino all'adozione dei regolamenti previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal presente Statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto.
2. I Regolamenti Comunali si debbono attenere ai principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto.

ART. 87 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale, é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
 2. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e dei soggetti di cui ai precedenti articoli 1 e 49.
 3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
-
-